

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 184 del 01/07/2003

Deliberazione n. 184 del 01/07/2003 legge 109/94 Articoli 20, 8 - Codici 20.1, 8.1

Ai sensi dell'art. 8, comma 11septies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati. Conseguentemente, non è conforme alla citata disposizione il bando di gara e il capitolato di oneri che, ricorrendo la suddetta fattispecie, non richiedano, come previsto, l'attestazione di qualificazione delle imprese partecipanti alla gara.